

Criteria di valutazione per la chiusura dell'anno scolastico 2022/23

PRIMARIA

Criterio n°1

È confermato quanto riportato alla pagina 68 del PTOF 2022-2025: *La valutazione finale della Scuola **Primaria** avverrà secondo i giudizi descrittivi prescritti dall'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020.*

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva: *Qualora l'alunno manifesti una maturazione globale non adeguata ed evidenziata da un livello di apprendimento valutato come "in via di prima acquisizione" in almeno 7 discipline e pertanto insufficiente ad affrontare le competenze curricolari della classe successiva, il Team di classe in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione può decidere all'unanimità la non ammissione alla classe successiva.*

SECONDARIA

Criterio n° 2

È confermata la consuetudine avviata a maggio 2021 (CD del. N. 3 dell'11/05/2021) secondo cui nella scheda di valutazione del secondo quadrimestre della scuola **Secondaria** di primo grado saranno riportate solo due fasce di negatività: 4 e 5.

Il voto sarà attribuito dal singolo docente ponendo la media matematica delle singole valutazioni come base di partenza cui affiancare i criteri del processo di apprendimento riportati a pag. 66 del P.T.O.F. d'Istituto come integrati nelle parti in corsivo: *autonomia nel lavoro scolastico*, progressi ottenuti *rispetto alla situazione di partenza*, impegno, partecipazione alle attività scolastiche, problematiche dell'ambiente socio-culturale di provenienza, competenze raggiunte e comportamento *come rilevato dalla valutazione espressa tramite il voto di educazione civica*.

Il Consiglio di classe, **con adeguata motivazione**, tenuto conto dei criteri sopra indicati e verificata l'attuazione delle strategie necessarie al recupero dell'alunno, *può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*¹

Qualora il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline, risulti solo parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione, ai fini dell'ammissione alla classe successiva il Collegio ritiene che, per poter consentire all'alunno il recupero dei contenuti fondanti non acquisiti e la possibilità di affrontare proficuamente il nuovo anno, le discipline insufficienti non possano essere superiori a quattro. Il tetto massimo di insufficienza non è pubblicato nel PTOF né rivelato agli alunni da alcuno dei docenti al fine di prevenire in corso d'anno inopportune strategie di disimpegno da parte degli alunni.

Criterio n° 3

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato² come comunicato alle famiglia con circolare n. 4461 del 24/09/2022 (https://www.iccastiglione2.edu.it/system/files/monte_ore_frequenza_obbligatoria_annuale_as_2022-23.pdf).

Per gli alunni che non abbiano raggiunto il monte ore necessario alla validità dell'anno, ma per i quali la possibilità di valutazione non sia pregiudicata, grazie alla presenza di evidenze raccolte in corso d'anno, la facoltà di deroga debitamente motivata è demandata al Consiglio di Classe che applicherà i criteri proposti dal Collegio dei Docenti.

Il Collegio propone di tenere in considerazione due criteri:

1. Il superamento massimo di 5 giorni contestualmente alla dimostrazione di impegno personale nel periodo frequentato
2. L'individuazione delle motivate deroghe come da elenco seguente:
 - assenze per malattia giustificate con certificato medico
 - assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, ecc)
 - ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura

¹ D. Lgs. 62/2017 Art. 6 c.2

² D. Lgs. 62/2017 Art. 5

- *situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate*
- *iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane (autocertificazione del periodo frequentato nel Paese di origine per gli alunni provenienti dall'Ucraina e/o altri Paesi in guerra).*
- *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che le certifica*
- *adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.*

Si ribadisce che le deroghe previste per assenze documentate e continuative, sono applicate a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Critério n° 4

Per gli alunni in alfabetizzazione il voto d'italiano sarà concordato tra la docente disciplinare e la docente di alfabetizzazione, mentre per le altre discipline sarà basato sugli obiettivi minimi fissati in programmazione d'inizio anno.

Critério n° 5

La nota ministeriale 4155 del 7 febbraio 2023 comunica la regolare ripresa l'Esame di Stato al termine del primo ciclo come disposto da decreti MIUR n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017³.

Il voto di ammissione è attribuito considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno⁴. Al fine di considerare il percorso scolastico in sede di scrutinio il voto di ammissione è proposto dal Coordinatore di classe. Come da PTOF ciascun candidato è ammesso con un voto finale determinato in sede di scrutinio finale e comprensivo di:

- il voto di insegnamento della religione cattolica o attività alternativa ove si sia avvalso di detti insegnamenti applicando la corrispondenza tra voto numerico e giudizio⁵
- la media dei voti ottenuti nel II quadrimestre di ogni anno di corso regolare della Scuola Secondaria di I grado
- i criteri per la valutazione indicati alle pagine 66 e 67 del PTOF 2022-2025.

Per la non ammissione all'Esame di Stato si veda quanto definito al Criterio n. 2

I criteri di valutazione della prova d'esame e dell'eventuale attribuzione della lode sono definiti dalla Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria preliminare. I Consigli di classe definiscono nel corso delle sedute di maggio le modalità di conduzione del colloquio che saranno raccolte nella relazione finale redatta dai Coordinatori di classe e presentate in sede di riunione preliminare.

³ L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017 (3 terne di tracce, ciascuna terna nel rispetto delle tre tipologie di testo: narrativo/descrittivo, argomentativo, comprensione del testo);
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017 (3 tracce contenenti ciascuna le due tipologie di: problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta; entrambe le tipologie conterranno soluzioni indipendenti tra loro, prive di ricaduta su altre porzioni del compito)
 - c) prova scritta di lingue straniere articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a: 1. questionario di comprensione di un testo, 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo, 3. elaborazione di un dialogo, 4. lettera o e-mail personale, 5. sintesi di un testo.
- c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017 (valutazione basata sul profilo dello studente in uscita dal primo ciclo, capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, collegamento organico e significativo tra le varie discipline d'Istituto, competenze di Cittadinanza e Costituzione) accanto alla prova di strumento per gli alunni dell'indirizzo musicale.

la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

⁴ D. Lgs. 62/2017 Art.6, c.5

⁵ 5 per insufficiente, 6 per sufficiente, 7 per discreto, 8 per buono, 9 per distinto e 10 per ottimo